

Codice DB1400

D.D. 9 ottobre 2009, n. 2181

**D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 16/R - art. 9, comma 4. Elezione del presidente e dei componenti l'organo rappresentativo della Comunità montana Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone. Ammissione della lista denominata "INSIEME PER L'ALTA LANGA", candidato presidente ALESSANDRO BARBERO.**

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 19/2008, la data delle elezioni dei presidenti e dei componenti gli organi rappresentativi delle Comunità montane è stata fissata al 7 novembre 2009;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 16/R, Regolamento regionale recante la disciplina del sistema elettorale delle Comunità montane", di seguito denominato "Regolamento", la presentazione delle liste per tali elezioni ha avuto luogo il trentanovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ed il giorno successivo fino alle ore 14.00;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dalla stessa norma, le stesse liste sono state regolarmente consegnate alla Regione Piemonte il 30 settembre 2009, nei termini previsti, unitamente alla documentazione allegata;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento, le verifiche sulle candidature così presentate competono alla Regione Piemonte, che vi provvede avvalendosi di uffici specificamente individuati con provvedimento della Giunta regionale;

Vista la D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha provveduto al riguardo, stabilendo la composizione dell'ufficio in tre funzionari, due dei quali designati dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e uno dei quali designato dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, ed un Responsabile, tanto dell'ufficio quanto del procedimento, individuato nel Responsabile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

Rilevato che, sempre in virtù dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, i controlli previsti dal Capo III dello stesso sulle candidature presentate devono concludersi entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni e che in virtù del comma 4 della medesima disposizione, i provvedimenti di ammissione e riacquiescenza delle liste devono essere adottati dal Responsabile del procedimento entro il ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ovvero entro il 9 novembre 2009;

Considerato che l'ufficio individuato con il provvedimento deliberativo già menzionato, ha proceduto entro i termini alle verifiche previste dal Regolamento, in due distinte sedute, tenutesi rispettivamente il 6 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.45 e il 7 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 19.20, e che delle stesse si è data comunicazione con Nota Prot. 72099/DB1400 dell'1.10.2009 ai presentatori di lista, per l'informativa prevista dall'articolo 9, comma 3 del Regolamento e la conseguente facoltà di assistere alle operazioni di controllo;

Dato atto che, per le elezioni della Comunità montana Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone, costituita con D.P.G.R. n. 78 del 28 agosto 2009, è stata presentata un'unica lista, denominata "INSIEME PER L'ALTA LANGA", candidato presidente ALESSANDRO BARBERO;

Rilevato che, in ordine a tale lista, l'ufficio individuato con D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, ha avviato i controlli previsti dal Capo III del Regolamento nella seduta del 7 ottobre 2009, come meglio dettagliato nel relativo verbale agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

Dato atto che, relativamente a tale lista è risultato verificato il rispetto dei requisiti previsti:

- a) dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento, a norma del quale nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste;
- b) dall'articolo 4, comma 1 del Regolamento, a norma del quale ogni candidatura alla presidenza della Comunità montana è collegata ad un'unica lista;
- c) dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento, a norma del quale ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati, escluso il Presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti;
- d) dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento, a norma del quale i candidati presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana;
- e) dall'articolo 5 del Regolamento, relativamente alla denominazione della lista;
- f) dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del Regolamento, relativamente ai contenuti della dichiarazione di presentazione della lista, che risulta completa;
- g) dall'articolo 6, comma 5 del Regolamento, relativamente al presentatore della lista;
- h) dall'articolo 7 del Regolamento, relativamente alla documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di presentazione della lista, che risulta completa.

Dato atto che, sempre in ordine a tale lista, relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 del Regolamento, a norma del quale possono candidarsi alla carica di presidente e componente l'organo rappresentativo della Comunità montana solo i consiglieri e i sindaci dei Comuni che ne fanno parte, all'esito dei controlli espletati il 7 ottobre 2009 erano rimaste in sospeso le candidature di UGO ARMELLINO e MARINELLA LARATORE, per i quali l'ufficio ha disposto ulteriori accertamenti rispettivamente presso i Comuni di Saliceto e Bosia, posto che i dati anagrafici relativi ai candidati non erano risultati perfettamente coincidenti con quelli riferiti agli amministratori dei Comuni in possesso della Regione;

Considerato che, conseguentemente, i requisiti di cui alle lettere c) e d) sono stati provvisoriamente dati per rispettati ai soli fini di una prima verifica, considerando qualificati come amministratori i candidati la cui candidatura era in sospeso;

Dato atto che per l'esame della documentazione da acquisire presso il Comune e l'ultimazione dei controlli l'ufficio ha rinviato la valutazione definitiva al Responsabile del Procedimento;

Considerato che il Comune di Saliceto, relativamente ad UGO ARMELLINO, con comunicazione dell'8.10.2009 ha confermato i dati anagrafici contenuti nella dichiarazione di presentazione della lista e nella dichiarazione di accettazione, nonché la qualifica di amministratore comunale del candidato;

Considerato che il Comune di Bosia, relativamente a MARINELLA LARATORE, con comunicazione via fax dell'8.10.2009 ha parimenti confermato i dati anagrafici contenuti nella dichiarazione di presentazione della lista e nella dichiarazione di accettazione, nonché la qualifica di amministratore comunale della candidata;

Ritenuti dunque accertati in via definitiva tutti i requisiti prescritti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento, relativamente alla lista denominata "INSIEME PER L'ALTA LANGA", candidato presidente ALESSANDRO BARBERO;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

in qualità di Responsabile dell'ufficio e del procedimento, conformemente a quanto stabilito con D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, sulla base degli esiti dei controlli espletati dall'ufficio individuato dal medesimo provvedimento, come risulta dai verbali delle operazioni di controllo agli atti della Direzione

*ammette*

la lista denominata "INSIEME PER L'ALTA LANGA", candidato presidente ALESSANDRO BARBERO, alle elezioni del presidente e dei componenti l'organo rappresentativo della Comunità montana Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone del 7 novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore  
Giovanni Ercole